

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL IV BIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO) 1998 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E PER LA MODIFICA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE E DELLA DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 1997, N. 108/97

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in oggetto dispone due interventi:

- modifica di alcuni aspetti della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97); e della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- aggiornamento bimestrale della parte B della tariffa.

Entrambi gli interventi hanno effetto sulle aliquote tariffarie. Il primo introduce alcuni aggiustamenti tecnici relativi al trasferimento di competenza tra conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il secondo intervento riguarda la modifica delle aliquote dovuta alla variazione dei prezzi dei combustibili. La modifica non ha conseguenze per gli utenti, in quanto le riduzioni della parte B della tariffa sono compensate da aumenti della componente della tariffa A1 destinata al ripianamento del conto onere termico.

1 Modifiche della deliberazione n. 70/97 e della deliberazione n. 108/97

Le modifiche della deliberazione n. 70/97 si propongono di correggere tre possibili effetti distorsivi che si sono manifestati nel corso del primo anno di applicazione della deliberazione dell'Autorità, vale a dire:

- la gestione dei contributi alle imprese distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione di cui al titolo IV, lettera A), secondo e terzo capoverso, del provvedimento CIP n. 6/92, nonché dei contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al titolo IV, lettera B), del medesimo provvedimento;
- la gestione delle differenze in ciascun periodo, tra gettito della parte B della tariffa e contributi ai costi di energia di cui all'art. 6, comma 6.11 della deliberazione n. 70/97;
- le modalità di determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° relativi agli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni.

La deliberazione dell'Autorità dispone inoltre la modifica della deliberazione dell'Autorità n. 108/97 per quanto concerne la gestione dei contributi alle imprese distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere a) e c) e comma 2.2, e art. 3, comma 3.1, lettera b) e comma 3.2.

1.1 Contributi alle imprese distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione di cui al titolo IV lettera A), secondo e terzo capoverso, del provvedimento CIP n. 6/92 e delle componenti del prezzo di cessione di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere a) e c) e comma 2.2, e art. 3, comma 3.1, lettera b) e comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità n. 108/97; contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al titolo IV lettera B) del provvedimento CIP n. 6/92 (modificazione dei commi 5.3, 6.11, 6.12 e 6.17 della deliberazione n. 70/97 e del comma 5.1 della deliberazione dell'Autorità n. 108/97)

Il comma 6.12 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 esclude esplicitamente dal meccanismo dei contributi ai costi di energia l'energia elettrica prodotta da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Inoltre, il comma 5.1 della deliberazione n. 108/97 pone a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate i contributi riconosciuti a fronte delle cessioni di eccedenze di energia elettrica.

Attualmente pertanto il conto costi energia non ha competenza sui contributi erogati a fronte di:

- energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica;
- energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997. Si tratta dell'energia a cui si applicano i contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92. L'art. 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997 prevede infatti che "le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato ..., si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto ...".

Nel seguito della relazione tecnica questa energia elettrica verrà denominata "energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate". Tale denominazione è in parte impropria in quanto l'energia in oggetto comprende anche quella prodotta da impianti convenzionali e ceduta all'Enel ai sensi dell'art. 4, numero 6), terzo capoverso della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 come sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

In vigenza dell'attuale normativa, un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate può far diminuire il rapporto tra energia elettrica ammessa al contributo ai costi di energia ed energia elettrica assoggettata alla parte B della tariffa. Ad esempio, se un aumento della domanda di energia elettrica è coperto interamente da incrementi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, il suddetto rapporto risulterà diminuito.

Se questa diminuzione non è stata correttamente prevista e fattorizzata al momento della fissazione della parte B della tariffa, essa dà luogo alla formazione di un gettito nella parte B della tariffa superiore a quello necessario per la copertura dei contributi derivanti dalla somma algebrica degli addendi C_a e C_b , come definiti nel comma 6.11. Il maggiore gettito, secondo

il disposto del comma 6.14, viene ripartito tra i produttori termoelettrici in funzione delle rispettive quote della produzione termoelettrica media del triennio precedente. Il contributo medio unitario percepito da un'impresa produttrice-distributrice con produzione termoelettrica risulta pertanto superiore a Ct. D'altro lato, essendo fissato il valore della componente A3 della parte A della tariffa, l'aumento della quota della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate dà luogo ad un deficit del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Per illustrare in dettaglio l'origine della distorsione sia innanzitutto:

- PB l'aliquota media della parte B della tariffa;
- Qr l'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate;
- Qt e Qi la produzione rispettivamente termoelettrica e idroelettrica nel bimestre;
- Qt° e Qi° la produzione media dello stesso bimestre dei tre anni precedenti, rispettivamente termoelettrica e idroelettrica

Si ipotizzi in secondo luogo, per semplicità, che:

- la struttura della domanda non vari nel bimestre rispetto a quella prevista ai fini della determinazione delle aliquote della parte B della tariffa per ciascuna tipologia di utenza;
- non esistano importazioni di energia elettrica, né nel bimestre considerato, né nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
- nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti non si sia prodotta energia da fonti rinnovabili o assimilate;
- che la produzione termoelettrica ed idroelettrica/geotermoelettrica dell'impresa non sia variata nel bimestre rispetto ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, per cui l'aumento della domanda sia coperto da nuova energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate.

Il gettito da parte B della tariffa è pari a $PB \cdot (Q_t + Q_i + Q_r) \cdot (1 - \text{perdite})$, dove PB, in sede di aggiornamento bimestrale, è fissato pari a $C_t \cdot Q_{t0} / [(Q_{t0} + Q_{i0}) \cdot (1 - \text{perdite})]$, e $(Q_t + Q_i + Q_r) \cdot (1 - \text{perdite})$ corrisponde all'energia elettrica erogata all'utenza che, a meno degli esoneri, è pari all'energia assoggettata alla parte B della tariffa. Assumendo $Q_t = Q_{t0}$ e $Q_i = Q_{i0}$, la differenza tra il gettito della parte B della tariffa e la somma dei contributi derivanti dagli addendi Ca e Cb risulta quindi pari a $C_t \cdot Q_{t0} \cdot Q_r / [(Q_{t0} + Q_{i0})]$. Nel regime vigente tale differenza viene trasferita alle imprese produttrici-distributrici, secondo quanto disposto dal comma 6.14.

La normativa vigente può pertanto comportare una eccedenza di gettito sul conto costi energia rispetto ai contributi riconosciuti e finanziati da detto conto, a beneficio delle imprese produttrici-distributrici, con contemporanea crescita di contributi finanziati dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate, con necessità di adeguamenti tariffari.

Per ovviare a questa situazione si provvede a:

- includere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o assimilate tra quella considerata, ai fini della determinazione dei contributi ai costi di energia, equiparandola a tal fine alla produzione termoelettrica;
- porre a carico del conto costi energia una quota del contributo spettante all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, pari al contributo riconosciuto alla produzione termoelettrica, lasciando a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate l'eventuale ulteriore quota.

Il trasferimento di una quota dei contributi spettanti all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili o assimilate al conto costi energia

determina variazioni nelle aliquote delle corrispondenti componenti tariffarie: la componente A3 e la parte B della tariffa. Le variazioni sono di ammontare uguale e di segno opposto, comportando un aumento dell'aliquota della parte B della tariffa a fronte della quale la componente A3 viene ridotta di pari ammontare. Da tale variazione delle aliquote non è interessata l'energia elettrica di cui al comma 2.4, a cui si applica la componente A3bis che rimane invariata.

Si deve peraltro precisare che la modificazione della deliberazione n. 70/97 non comporta variazioni per i prezzi di cessione o per i contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate previsti dal provvedimento CIP n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 parte prima, del 10 agosto 1994.

I prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica, previsti dalla deliberazione n. 108/97 vengono modificati nella misura in cui sono riferiti al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa (prezzi di cessione in ore vuote a partire dall'1 gennaio 1999)

Il risultato netto sulla tariffa risulta pertanto nullo per tutte le categorie di utenza, ad eccezione dell'effetto dovuto dall'aumento dei prezzi di cessione di energia elettrica in ore vuote, a partire dall'1 gennaio 1999.

Infine, anche allo scopo di ridurre l'incertezza per le imprese produttrici-distributrici relativamente ai contributi ai costi di energia a queste riconosciuti, viene soppresso il comma 6.14, come descritto nella successiva sezione 1.2 di questa relazione tecnica.

1.2 Differenze tra gettito della parte B della tariffa e contributi ai costi di energia di cui al comma 6.11 (soppressione del comma 6.14 della deliberazione n. 70/97)

Il comma 6.14 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2 della deliberazione dell'Autorità n. 106/97, dispone che le eventuali differenze tra il gettito della parte B della tariffa relativo all'energia elettrica fornita all'utenza finale dalle imprese distributrici nel periodo dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo ed i contributi alle imprese produttrici-distributrici relativi all'energia elettrica prodotta o importata nello stesso periodo, siano portati in aumento o diminuzione di tali contributi, proporzionalmente per ciascuna impresa ai contributi definiti dall'addendo Ca del comma 6.11.

Le differenze a cui il comma 6.14 fa riferimento possono trarre origine da:

- variazioni nella composizione dei consumi per classe di utenza, tra quanto considerato nella fissazione delle aliquote della parte B della tariffa e quanto effettivamente registrato nel bimestre;
- variazione nel rapporto tra energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia ed energia elettrica assoggettata alla parte B della tariffa.

Attualmente, tali variazioni possono anche derivare da cambiamenti nella quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate. Le variazioni possono inoltre emergere tra un bimestre e quello successivo, qualora, non verificandosi le condizioni previste dal comma 7.1 (variazione maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto del combustibile), non si proceda all'aggiornamento della parte B della tariffa.

Il comma 6.14, prevedendo l'assorbimento di tale differenza tramite l'aumento o la diminuzione dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici, assicura che il conto costi energia sia in equilibrio. La deliberazione n. 70/97 prevedeva che l'equilibrio fosse assicurato in ogni bimestre. L'art. 2 della deliberazione n. 106/97, modificando il comma 6.14 della deliberazione n. 70/97, ha previsto l'equilibrio solo su un periodo di sei bimestri, dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. D'altro canto, l'operare sui contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici per riassorbire le differenze comporta una incertezza sull'effettivo ammontare di tali contributi.

Viene pertanto soppresso il comma 6.14 della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97. Il periodico aggiornamento della parte B della tariffa assicurerà che, anche in assenza di un equilibrio automatico del conto costi energia, gli eventuali sbilanci di tale conto si mantengano su livelli contenuti. Eventuali eccedenze o deficit del conto in ciascun periodo verranno riportati al periodo successivo e tenuti in considerazione da parte dell'Autorità in sede di aggiornamento bimestrale della parte B della tariffa.

1.3 Determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° per impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni (modificazione del comma 6.13 della deliberazione n. 70/97)

Il meccanismo di riconoscimento dei contributi ai costi di energia previsto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 si basa, per una parte significativa, sui livelli di produzione nei tre anni precedenti. In particolare, il meccanismo prevede uno stimolo alla sostituzione, rispetto al passato, di produzione termoelettrica o di importazioni con produzione idroelettrica/geotermoelettrica.

In questo contesto, l'entrata in servizio di un nuovo impianto, costituendo un momento di discontinuità nell'assetto produttivo dell'impresa, deve essere considerato specificatamente. A ciò provvede il comma 6.13, disponendo che: "per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni, i parametri Q_t° e Q_i° si riferiscono alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Q_t° e Q_i° vengono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda, corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto". Lo stesso comma, più avanti, specifica che "le modalità di determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° previste dal presente comma si applicano anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento."

La norma è intesa ad evitare penalizzazioni o benefici ingiustificati connessi con l'entrata in funzione di nuovi impianti per i quali la decisione di investimento è stata presa nel contesto del regime vigente in precedenza (basato sul contributo onere termico).

L'aspetto essenziale nel considerare il trattamento degli impianti nuovi o ammodernati è rappresentato dalla posizione della nuova energia elettrica da questi prodotta rispetto all'energia elettrica già prodotta dall'impresa con altri impianti. In generale, se l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto sostituisce quella precedentemente prodotta da altri impianti dello stesso tipo (termoelettrici o idroelettrici), i parametri Q_t° e Q_i° per l'impianto

in questione dovrebbero essere fissati, per il primo anno, pari a zero. In caso diverso, il contributo riconosciuto alla produzione termoelettrica risulterebbe più alto, non corrispondendo peraltro a un maggiore livello produttivo. Quando invece l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto costituisce energia elettrica aggiuntiva rispetto a quella già prodotta da altri impianti dell'impresa, i parametri Q_t° e Q_i° dovrebbero riflettere l'aumento di produzione da impianti dello stesso tipo.

Nell'applicazione, il disposto del comma 6.13 si è dimostrato carente nel prevedere che, per impianti entrati in funzione da più di un anno e meno di tre anni, i parametri Q_t° e Q_i° vengano fissati con riferimento alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto

Infatti, per la determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° per impianti entrati in funzione da più di un anno ma da meno di tre anni, il riferimento unicamente alla media delle quantità prodotte nei corrispondenti bimestri degli anni di esercizio dell'impianto potrebbe portare all'erogazione di contributi non giustificati sulla base dei costi sostenuti dall'impresa.

Si consideri ad esempio il caso di un'impresa per la quale la produzione di energia elettrica da un nuovo impianto termoelettrico (impianto B) sostituisca la produzione da un altro impianto termoelettrico (impianto A) che cessa di produrre. Si assuma che la produzione dell'impresa si mantenga ad un livello costante pari a Q (per ciascun bimestre). Nel primo anno di esercizio dell'impianto B, l'Autorità fissa il parametro Q_t° per tale impianto pari a zero (essendo la produzione dell'impianto totalmente sostitutiva di energia elettrica prodotta da impianti dello stesso tipo). Il parametro Q_t° per l'impresa nel suo complesso sarà quindi pari Q per ciascun bimestre, cioè alla produzione media dell'impianto A nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti. L'anno successivo, secondo l'attuale disposto del comma 6.13, il parametro Q_t° per l'impresa risulterà dalla somma dei corrispondenti parametri per il nuovo impianto e per l'altra produzione di energia elettrica dell'impresa. Per l'impianto B, essendo l'impianto in funzione da un anno, il comma 6.13 prevede che per la determinazione del parametro Q_t° si consideri la produzione nel bimestre dell'anno precedente, assunta pari a Q . Per la restante produzione dell'impresa, costituita dall'energia elettrica prodotta dall'impianto A, il parametro Q_t° risulta pari a $2Q/3$ (media della produzione nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, considerando che l'impianto A non ha prodotto nell'ultimo anno). Il parametro Q_t° risulta pertanto pari a $5Q/3$, maggiore della produzione effettiva dell'impresa, che si assume costante e pari a Q . Con un ragionamento analogo, il parametro Q_t° complessivo per l'impresa, per il secondo anno di funzionamento dell'impianto B, risulta pari a $4Q/3$; anche in questo caso superiore alla produzione effettiva.

Per ovviare a queste distorsioni, per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno o da meno di tre anni, la deliberazione dell'Autorità stabilisce che il parametro Q_t° venga calcolato come media della produzione nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando, per i bimestri antecedenti all'entrata in funzione dell'impianto, il valore di Q_t° fissato dall'Autorità per il corrispondente bimestre del primo anno di funzionamento dell'impianto.

2 Presupposti per l'aggiornamento della tariffa elettrica per il quarto bimestre (luglio – agosto) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

2.1 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

A seguito delle variazioni rilevate nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali, a decorrere dall'1 luglio 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita dell'1,94% rispetto ai valori in vigore per il terzo bimestre (maggio - giugno) 1998.

Per il quarto bimestre (luglio - agosto) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è diminuito del 3,94% rispetto al bimestre precedente, passando da 20,996 a 20,169 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre febbraio 1998 - maggio 1998 rispetto al quadrimestre dicembre 1997 - marzo 1998:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,768 a 14,771 L/Mcal (+0,02%). Un modesto calo delle quotazioni in dollari è stato più che compensato da un lieve deprezzamento della lira;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 21,104 a 20,208 L/Mcal (-4,25%). La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 25,271 a 24,021 L/Mcal (-4,95%). Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 46,187 L/kWh, contro le 48,081 L/kWh del terzo bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 luglio 1998.

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 38,62 L/kWh a 37,87 L/kWh può essere scomposta nelle due sue componenti:

- un aumento da 38,62 L/kWh a 39,42 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il terzo ed il quarto bimestre del 1998 della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo;
- una diminuzione, da 39,42 L/kWh a 37,87 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct.

La diminuzione del 3,94% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici, si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa,

che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998 - energia prodotta da impianti termoelettrici ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel terzo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8198, contro lo 0,8032 del bimestre precedente.

2.2 Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto per l'onere termico.

3 Aggiornamento delle aliquote tariffarie

Il provvedimento, nel suo complesso, comporta la modifica delle aliquote delle componenti A1 e A3 inglobate nella parte A della tariffa e della parte B della tariffa. In particolare:

- la componente A1 aumenta secondo quanto previsto dal comma 8.3 in presenza di una diminuzione della parte B della tariffa determinata da un calo maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili;
- la componente A3 diminuisce a seguito del trasferimento dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate;
- la parte B della tariffa subisce due variazioni, di segno opposto: una diminuzione, a seguito del calo maggiore del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili; ed un aumento a seguito del trasferimento al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

L'ammontare delle variazioni nelle aliquote delle diverse componenti di tariffa è stato determinato nel seguente modo:

- le aliquote della parte B della tariffa sono state inizialmente ridotte dell'1,94% a seguito del calo del prezzo del paniere di combustibili sui mercati internazionali e del contestuale aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia, come illustrato nella sezione 2.1;
- per ciascuna classe di utenza la componente A1 è stata aumentata di un ammontare corrispondente alla riduzione della parte B della tariffa di cui al precedente punto;
- la parte B è stata ulteriormente modificata, per il trasferimento al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi riconosciuti all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Ciò comporta un aumento medio della parte B della tariffa pari a 7,11 L/kWh. Tale valore corrisponde ad una quota parte dell'aliquota media trasferita dal sovrapprezzo termico ordinario alla componente A3 in occasione dell'inglobamento in tariffa effettuato con la deliberazione n. 70/97, pari a 8,99 L/kWh, ove il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto tra il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici in vigore dall'1 luglio 1998, pari a 46,187 L/kWh, e il contributo unitario previsto a fronte del costo evitato di combustibile, pari a 58,4 L/kWh. Per ciascuna classe di utenza, l'aumento dell'aliquota della parte B della tariffa è proporzionale alla parte dell'aliquota della componente A3 a copertura del costo

evitato di combustibile. Tale quota può essere ottenuta, per ogni classe di utenza, sottraendo l'aliquota della componente A3bis dall'aliquota della componente A3;

- per ciascuna classe di utenza la componente A3 è stata diminuita per un ammontare pari all'aumento della parte B della tariffa di cui al precedente punto.

A decorrere dall'1 luglio 1998, le aliquote medie delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa subiscono le seguenti variazioni rispetto ai valori in vigore per il bimestre maggio-giugno 1998:

- componente A1: +0,75 L/kWh;
- componente A3: -7,11 L/kWh;
- parte B: +6,36 L/kWh (-0,75 L/kWh + 7,11 L/kWh).

In particolare, l'aliquota media della parte B della tariffa passa da 38,62 L/kWh a 44,98 L/kWh.

La Tabella 1 illustra in dettaglio i riflessi tariffari del trasferimento della competenza su una quota dei contributi all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia. La Tabella 2 raffronta le aliquote di tariffa in vigore dall'1 luglio 1998 con quelle vigenti per il bimestre maggio – giugno 1998.

Tabella 1: Riflessi tariffari del trasferimento della competenza di parte dei contributi all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia

	A3 prima della deliberazione 74/98	Parte accorpata nella parte B della tariffa	A3 deliberazione 74/98
Bassa tensione			
1) domestici			
1a) fino a 3kW fino a 150kWh mensili	13,0	4,7	8,3
1b) altre forniture usi domestici e consumi in eccesso a sopra	20,3	10,5	9,8
2) agricoli	17,3	8,1	9,2
4) altre forniture	18,3	8,9	9,4
Media tensione			
Aliquota generale	14,1	6,0	8,1
Alta tensione			
Aliquota generale	12,1	5,8	6,3
Alluminio	3,6	1,0	2,6
FS (eccesso)	3,0	0,6	2,4

Tabella 2 - Aliquote in vigore dal 1 luglio 1998 rispetto a quelle in vigore nel 3° bimestre maggio-giugno 1998 (in L/kWh)

Classi di utenza	3° bimestre			4° bimestre		
	maggio-giugno 1998			luglio-agosto 1998		
	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale
BASSA TENSIONE						
1) Forniture per usi domestici						
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	24,3	15,8	40,1	20,2	19,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	48,7	67,7	116,4	76,9	39,5	116,4
2) Forniture per usi agricoli	38,6	46,1	84,7	53,3	31,3	84,7
3) Altri usi	41,3	49,4	90,7	57,3	33,4	90,7
MEDIA TENSIONE						
4) Tutti gli usi	30,7	33,5	64,2	38,8	25,4	64,2
ALTA TENSIONE						
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	27,7	32,0	59,7	37,2	22,5	59,7
6) Alluminio primario	8,0	5,2	13,2	6,1	7,1	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,6	3,1	8,7	3,6	5,1	8,7